



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

Provincia di Torino

CAP. 10050

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI

IMMOBILI

I.C.I.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2004

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2005

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2011

SOMMARIO

ART	DESCRIZIONE
Capo I - Norme Generali	
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	<i>Articolo abrogato</i>
3	Terreni agricoli
4	Esenzioni
5	Abitazione principale e sue pertinenze
6	Aree edificabili
7	Aree divenute inedificabili
8	Valore aree fabbricabili
9	Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico
10	Fabbricati inagibili o inabitabili
11	Interpello
Capo II - Comunicazione - Versamenti	
12	Dichiarazione
12 bis	Sanzioni
13	Validità dei versamenti dell'imposta
14	Modalità dei versamenti - Differimenti
15	Disciplina dei controlli
Capo III - Accertamento con adesione	
16	Accertamento con adesione
17	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
18	Procedura per l'accertamento con adesione
19	Atto di accertamento con adesione
20	Adempimenti successivi
21	Perfezionamento della definizione
Capo VI - Sanzioni - Ravvedimento	
22	Cause di non punibilità
23	Ritardati od omessi versamenti
24	Procedimento di irrogazione delle sanzioni
25	Irrogazione immediata delle sanzioni
26	Ravvedimento
Capo V - Norme finali	
27	Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero
28	Norme abrogate
29	Pubblicità del regolamento e degli atti
30	Entrata in vigore del regolamento
31	Rinvio dinamico

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolarmente attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Soggetto passivo

Articolo abrogato.

Art. 3

Terreni agricoli

Poiché il Comune di Sant'Antonino di Susa è ricadente in area montana i terreni agricoli sono esenti dall'imposta.

Art. 4

Esenzioni

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera b)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 5

Abitazione principale e sue pertinenze

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992, per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Si intende come abitazione principale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. (L'onere della prova è in capo a chi intende far valere il proprio diritto ovvero: il Comune per la riscossione di imposta non versata, oppure il contribuente nel caso di agevolazione non riconosciuta dall'Ente). In assenza di comprovata frattura del rapporto coniugale (provata da provvedimento giudiziale di separazione o divorzio), i coniugi non possono fare valere due diverse residenze anagrafiche ai fine di ottenere l'agevolazione ICI per abitazione principale su due unità immobiliari: i coniugi sono pertanto tenuti ad eleggere un'unica unità immobiliare fra quelle di loro proprietà, quale dimora abituale propria e del proprio nucleo familiare, da considerare abitazione principale ai fini ICI.

1 bis. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se

distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 bis, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, la tettoia, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e che risultino destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione medesima. Tali unità immobiliari usufruiscono dell'agevolazione ICI (o dell'esenzione dall'imposta nei casi di cui al D.L. 93/2008 convertito in L. 126/2008) nei limiti di una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7. Nel caso in cui un contribuente sia titolare di più unità immobiliari adibite a pertinenza, tutte ricadenti in una unica categoria catastale C2, C6 o C7, l'agevolazione (o esenzione) spetta nel limite massimo di due unità immobiliari.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto l'agevolazione di cui al comma 1 bis nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

7. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste:

- a) le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà esclusiva da anziani o disabili che acquistino la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge e a parenti in linea retta e collaterale consanguinei (genitori, figli, fratelli), entro il 2° grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. La concessione in uso gratuito dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente, da presentare entro il medesimo termine previsto per la dichiarazione di cui all'art. 12 comma 1.

Art. 6 **Aree edificabili**

1. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal Comune.

2. Le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.

3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Art. 7

Aree divenute inedificabili

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro cinque anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura in cui all'art. 1284 C.C.

Art. 8

Valore aree fabbricabili

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, verranno determinati con Deliberazione della Giunta Comunale.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati con Deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno seguente.

Art. 9

Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del Responsabile comunale del Servizio tributi, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

3. La riduzione di imposta al 50% si applica anche agli immobili che presentino le seguenti caratteristiche di fatiscenza:

- a) privi di autorizzazioni e concessioni edilizie per interventi riferiti al fabbricato da almeno 20 anni.

Deve comunque trattarsi di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria di cui va prodotta idonea documentazione.

4. L'imposta è parimenti ridotta del 50 per cento per gli immobili del Centro Storico Zona A del vigente P.R.G.C. che vengono sottoposti a lavori di manutenzione straordinaria e finalizzati al recupero dell'intera facciata (o facciate) dell'edificio. I lavori devono essere adeguatamente documentati mediante la presentazione del provvedimento autorizzativo e/o D.I.A. e la dimostrazione della regolarità dei versamenti ICI relativi agli ultimi cinque anni di imposta. Gli immobili di che trattasi possono usufruire della prevista riduzione solo una volta, che varrà per

l'intero anno di imposta successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione edilizia o di presentazione della dichiarazione di inizio lavori.

5. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del Decreto Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 10 **Fabbricati inagibili o inabitabili**

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 31 comma 1 lett. a) e b) Legge 457/78, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale. Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità una o più delle seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura
- mancanza dei serramenti
- mancanza delle scale di accesso
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai)
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico e idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inabilità o inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e / o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/92, il venir meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità.

Art. 11 **Interpello** *Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 11*

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune di Sant'Antonino di Susa circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie comunali a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle condizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

2. Il Responsabile comunale del Servizio tributi deve inviare al contribuente interpellante, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta al Comune l'istanza, risposta scritta e motivata. Quest'ultima vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il detto termine, si

intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta di cui al comma precedente, anche se desunta ai sensi di quanto detto nel secondo periodo di quest'ultimo, è nullo.

4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni per errato versamento nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione entro il termine di cui al secondo comma.

5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello dell'amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

Art. 12 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 504/1992, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.

2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ICI a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

3. Rimane invece dovuta la presentazione della dichiarazione ICI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

4. In tali ipotesi la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione

Art. 12 bis Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione (nei casi residuali ove questa sia ancora dovuta) si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Per l'omesso o tardivo versamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta non versata (o versata tardivamente).

Art. 13 Validità dei versamenti dell'imposta

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. i), nonché L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 19

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto di altri.

2. Si applica l'art. 19 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili con diritti di godimento a tempo parziale.

Art. 14

Modalità dei versamenti - Differimenti

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in autotassazione, nei termini previsti per legge, in due rate, di cui la prima pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente e la seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'anno corrente. Il versamento può anche essere effettuato in un'unica soluzione, entro la scadenza per il pagamento della prima rata. In deroga a quanto stabilito nel primo periodo del presente comma, l'imposta in acconto può essere conteggiata sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune per l'anno in corso, che il Comune si impegna a rendere note tempestivamente e con varie forme di pubblicità, anche mediante strumenti telematici.

2. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- c) il versamento tramite il sistema bancario;
- d) il versamento all'Agenzia delle Entrate mediante il modello F 24.

3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

4. L'importo minimo dovuto ai fini ICI è di € 2,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Art. 15

Disciplina dei controlli

1. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con il conteggio dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, da parte del Responsabile comunale del Servizio tributi.

2. Il Responsabile comunale del Servizio tributi verifica, nell'osservanza dell'art. 6, commi 3, 4 e 5 della L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché servendosi di ogni elemento e dato utile (ivi comprese le dichiarazioni di cui al precedente art. 12 ed anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari) la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso o parziale versamento ICI", con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi e delle sanzioni.

3. Gli avvisi di accertamento emessi dal Responsabile di cui al comma precedente, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non riconosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui al comma 2, qualora il Responsabile venga a conoscenza di fatti o circostanze dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, ovvero l'irrogazione di una sanzione nei confronti del contribuente, deve informarne quest'ultimo richiedendogli altresì di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il detto riconoscimento, seppure parziale, del credito.

5. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, gli atti di cui al comma 2, 3 e 4 devono essere comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. devono inoltre indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del Procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche in merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16

Accertamento con adesione

*D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 -
Art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449*

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 17

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il Responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento in via, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 18
Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 16 e 17 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 19
Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto del minimo.

Art. 20
Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 19 con le modalità di cui al precedente art. 15.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di n. 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 21
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 20, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art.20.

CAPO IV SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 22

Cause di non punibilità

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, nonché L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'autore di esse non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni da parte del Comune o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

3. Il contribuente, non è punibile quando dimostra di aver commesso la violazione tributaria per forza maggiore, oppure di non aver eseguito il pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

4. L'ignoranza della norma tributaria non rileva, se non si tratta di ignoranza inevitabile.

5. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

6. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art. 23

Ritardati od omessi versamenti

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalle dichiarazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse fissato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile, ex art. 2, c. 185, L. 23/12/1996, n. 662.

Art. 24

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16 e L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 10

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile del tributo, secondo il procedimento di cui all'art. 16, c. II e ss., del D.Lgs. 472/1997 e s.m. e i., fatto salvo quanto detto negli artt. 11, cc. III e IV e 26 del presente regolamento.

Art. 25

Irrogazione immediata delle sanzioni

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 24, nonché fatto salvo quanto detto nell'art. 11, cc. III e IV del presente regolamento, le sanzioni possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca i contenuti essenziali.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 26

Ravvedimento

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore ad un anno.

1 bis. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al comma 1 punto a) è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

1 ter. Per le violazioni commesse fino al 31/01/2011 si applica, per il principio del favor rei, la precedente disciplina prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 nel testo in vigore prima delle variazioni introdotte dalla L. 220/2010 (Finanziaria 2011).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 27

Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero

D.M. 08.01.2001 - G.U. 26.01.2001, n. 21

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

2. L'ammontare delle spese di cui al precedente comma 1, sarà determinato dal Responsabile del Servizio, nei limiti fissati per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

3. Non sono ripetibili:

- a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il comune è tenuto su richiesta del contribuente;
- b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

4. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

Art. 28 **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti contenute in precedenti regolamenti.

Art. 29 **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 30 **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 31 **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del **27 febbraio 2002** con atto n. **3**;
- 2) E' stato modificato dal Consiglio Comunale nelle sedute del:
10 novembre 2004 con atto n. **57**
22 febbraio 2005 con atto n. **5**
14 dicembre 2011 con atto n. **56**
- 3) E' stato affisso all'albo pretorio comunale dal 4 marzo 2002, al 19 marzo 2002 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 4) E' entrato in vigore il 1° gennaio 2002 ai sensi dell'art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000 come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001.

Data _____

Il Segretario Comunale
